

07/05/2020 - VERBALE DI CONSIGLIO



Il giorno 7 del mese di maggio dell'anno 2020, in modalità videoconferenza, si riunisce il Consiglio Regionale dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia.

Presenti i seguenti componenti:

- Parolin Laura Antonia Lucia – Presidente
- Baventore Davide Dimitri – Vicepresidente
- Scaduto Gabriella – Segretario
- Ferro Valentino – Tesoriere
- Bertani Barbara – Consigliere
- Granata Luca – Consigliere
- Merlini Franco – Consigliere
- Ratto Chiara – Consigliere
- Spano Alessandro – Consigliere
- Vacchini Giampaoli Cristina – Consigliere
- Valadé Silvia – Consigliere
- Vegni Elena Anna Maria – Consigliere
- Volpi Erica – Consigliere
- Cipresso Pietro – Consigliere sezione B

Assente:

- Sacchelli Cinzia – Consigliere

Il Consiglio si riunisce con il seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione verbale del 26/03/2020;

2. Intervento avv. Maura Carta su annullamento in autotutela delle delibere n.335 e n.337 del 13/12/2018;

3. Comunicazioni del Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere;

4. Approvazione spese, ratifiche, liquidazione spese e rendicontazioni;

5. Affidamento incarichi per lavori, servizi, forniture, progetti, attività e impegni di spesa;

6. Approvazione acquisto piattaforma FaD e relativo impegno di spesa e affidamento incarichi;

7. Approvazione e ratifica variazione al Bilancio preventivo 2020 ex art.11, comma 3 del Regolamento di amministrazione e contabilità e presentazione Bilancio partecipato;

8. Rinvio audizioni già fissate e notificate agli iscritti interessati a causa dell'emergenza Covid-19;

9. Casi di Deontologia:

a) D.M.P. / L.L. e L.V.

b) N.C. / D'A.L.G.

c) B.G.C. / T.E.

d) C.F. / Anonimo

e) C.F. / C.S.;

10. Presentazione Linee programmatiche.

In apertura **la Presidente Laura Parolin** fa presente che è stata invitata a partecipare alla seduta anche l'avv. Maura Carta, in merito alla discussione del punto 2. all'ordine del giorno.



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Constatata la presenza del numero legale (presenti **14** consiglieri) **la Presidente**

Laura Parolin dichiara aperta la seduta alle ore 19.40.



La Presidente Laura Parolin Chiede di votare per anticipare il Punto 3.

“Comunicazioni del Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere” al posto del punto 2.

Il Consiglio all’unanimità vota per anticipazione.

Si passa al punto 1 dell’ODG: Approvazione verbale del 26/03/2020;

Il Segretario dott.ssa Scaduto dichiara di non aver ricevuto proposte di modifica.

Il verbale viene approvato all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli

Si passa al punto 2 (ex punto 3) dell’ODG: “Comunicazioni del Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere”

La Presidente Laura Parolin riporta lo scambio di e-mail avvenuto con l’associazione Luberg, Associazione Laureati Università di Bergamo, in cui era in copia il consigliere Alessandro Spano. I referenti dell’associazione, portano all’attenzione dell’OPL una survey volta ad indagare le aspettative dei professionisti del territorio bergamasco rispetto a gli Ordini professionali. La survey in oggetto è stata condivisa con diversi Ordini provinciali e per quanto riguarda gli iscritti all’OPL hanno risposto solamente in 13. Volendo incentivare una buona partecipazione è sorta l’idea di voler comunicare tramite newsletter dedicata ai colleghi del territorio la possibilità di partecipare a suddetta survey.

Nonostante le comunicazioni non sia aperte alla discussione dei consiglieri, la Presidente invita a esprimere eventuali perplessità e comunica che invierà tutti i

materiali affinché se ne discuta approfonditamente nel prossimo consiglio.

La Presidente Laura Parolin riprende la parola comunicando l'aggiunta di un consiglio straordinario il 14 maggio a causa dei molteplici punti da discutere. Inoltre, rispetto alla questione degli orari di consiglio posta alla sua attenzione da alcuni consiglieri, dopo un consulto con l'avv. Maura Carta, informa che non esiste una precisa regolarizzazione rispetto a tale tema. Aggiunge che un consiglio in nessun contesto istituzionale può essere predefinito aprioristicamente, ma dipende dalla consistenza e dall'andamento dello stesso. La Presidente propone, di cercare di rimanere, per quanto possibile, all'interno delle quattro ore per i consigli di deontologia e misti, e all'interno delle tre per i consigli ordinari. A tal fine laddove si individui la necessità di portare in votazione diverse delibere, si procederà con l'aggiunta di consigli straordinari. Questa linea di indirizzo, però, non può a nessun titolo diventare una regola.

La consigliera Barbara Bertani chiede che una volta che si tornerà alla modalità presenziale, considerata la stanchezza che può recare questo tipo di riunioni, di iniziare come consueto alle 20.30, per gli ordinari, e alle 19,30 per i deontologici, solo quando presenti le audizioni, facendo dei break.

Il Consigliere Franco Merlini ribadisce l'importanza di non caricare troppo i consigli con l'obiettivo che risultino dei buoni momenti di lavoro, considerando quindi anche la possibilità di aggiungere degli straordinari, con il fine di garantire la qualità degli stessi.

La Presidente Laura Parolin chiarisce che l'inserimento dei consigli straordinari è volta proprio alla limitazione dei consigli troppo corposi poiché lunghi e faticosi.

Il consigliere Alessandro Spano chiede aggiornamenti rispetto alle scuole di



psicoterapia e sul CNOP.

La Presidente Laura Parolin risponde che lei, il Tesoriere Valentino Ferro e il consigliere Franco Merlini il giorno prima del consiglio in essere, hanno incontrato i direttori di scuole di specializzazione affrontando due temi: i tirocini di specializzazione e il forum delle scuole di specializzazione.

In merito al tirocinio si è deciso di scrivere una lettera alla Commissione Tecnica Consultiva del MIUR, cosa che è stata fatta nella giornata odierna, chiedendo di dare risposta alle difficoltà degli studenti che non riescono a Svolgere le loro attività di tirocinio in questo periodo emergenziale e suggerendo anche alcune possibili soluzioni. La Presidente aggiunge che la scelta di orientarsi verso la Commissione è dipesa dal fatto che la questione tirocini delle Scuole di Specializzazione non è di competenza dell'OPL e si è deciso di sollecitare e consultare l'organo competente.

Per la proposta del Forum delle Scuole, invece, come ogni anno si è proceduto a una prima interlocuzione con le Scuole per sondare i loro pareri, a cui seguirà regolare discussione prima in Commissione di Garanzia e delibera di Consiglio successivamente.

La Presidente Laura Parolin, chiarisce che rispetto alla Consulta delle Scuole di psicoterapia, si rinvia un aggiornamento più completo al prossimo consiglio.

Il consigliere Alessandro Spano, chiede se vi siano degli aggiornamenti di rilievo sul Consiglio Nazionale.

La Presidente Laura Parolin risponde che il Consiglio Nazionale si sta muovendo nella costruzione di una campagna di sensibilizzazione sul bisogno di psicologia e di psicologi a cui si affianca una costante interlocuzione politica su diversi fronti. Continua informando che sono state formate le prime quattro commissioni istituzionali del CNOP e il Tavolo Università. La volontà del Consiglio è quella di



formare una quinta Commissione riguardante la formazione continua ma, non essendo prevista all'interno dell'attuale regolamento, il Presidente Lazzari ha ritenuto di formare in primis la Commissione Regolamenti che dovrà effettuare le necessarie modifiche per procedere successivamente alla nomina.



Il Segretario Gabriella Scaduto a fronte del parere redatto dall'avvocato Maura Carta, rispetto al quesito posto sui Consigli Deontologici e sulla possibilità di mantenere la partecipazione a distanza post emergenza, aggiorna i consiglieri dandone lettura.

“Il vigente Regolamento disciplinare, aggiornato nel 2016. Gli artt. 3 e 4 1 del citato Regolamento definiscono norme e procedure per la convocazione e lo svolgimento del Consiglio di Deontologia; gli artt. 5 e 6 definiscono regole e modalità di funzionamento della Commissione Deontologica.

Le richiamate previsioni regolamentari prescrivono la presenza dei Consiglieri e la sincronicità della riunione: va detto che il sostantivo “presenza” non è seguito dall'aggettivo “fisica” e la compresenza non significa necessariamente la partecipazione ai lavori nello stesso luogo (ad es. in corso Buenos Aires 70). In questi anni le sedute del Consiglio e della Commissione Deontologica sono sempre state effettuate con la presenza fisica dei componenti: oltre che in base alla previsione regolamentare che indica per il Consiglio il luogo di riunione (art. 13) anche per il carattere di segretezza delle decisioni (artt. 7 e 10 del Regol.) per la natura e i contenuti dell'attività, per l'adeguata valutazione di tutti gli elementi, compresa, nel caso delle audizioni e pur con la consapevolezza dei noti limiti probatori, l'interpretazione dei linguaggi del corpo. L'art. 73, co. 2 del D.L. 18 del 17 marzo 2020, in fase di conversione in legge, per assicurare l'osservanza della regola “resta a casa” durante il periodo emergenziale ha stabilito che “ i presidenti degli organi

collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale, nonché degli enti e degli organismi del sistema camerale, possono disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni". In base a questa norma di legge le sedute degli organi elettivi (Consiglio) si possono fare in videoconferenza, modalità di funzionamento estendibili anche alle commissioni e a tutti quegli organismi necessari o strumentali per assicurare l'apporto collaborativo/istruttorio al Consiglio. Il Consiglio e la Commissione Deontologica sono organi collegiali dell'OPL, ricompresi fra quelli per i quali durante il periodo emergenziale COVID -19 è ammessa la possibilità (non l'obbligo) di svolgere le sedute in videoconferenza, purché siano assicurati la tracciabilità e il rispetto delle specifiche norme regolamentari a tutela della riservatezza e sia consentito a tutti i partecipanti alla riunione la visione degli atti, l'intervento nella discussione, lo scambio di documenti. La decisione sul ricorso a tale strumento è rimessa al Presidente dell'organo collegiale. La tracciabilità, ovvero la genuinità della presenza del Consigliere alla seduta viene dalla dichiarazione in videoconferenza, dichiarata nel verbale della seduta che fa prova fino a querela di falso (il verbale racchiude le operazioni di formazione e di documentazione della manifestazione volitiva dell'organo collegiale). Quanto alla riservatezza la prevalenza degli strumenti informatici (Teams, Zoom Skype e simili) offre la possibilità ai Consiglieri di vedersi in collegamento: data la natura degli argomenti trattati è consigliabile che il Presidente chieda ai partecipanti, prima dell'avvio, di dichiarare di essere i soli presenti alla videoconferenza e in condizioni di esprimere una partecipazione e un voto libero. L'art. 13 del vigente Regolamento stabilisce che le sedute del Consiglio



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

in sede disciplinare non sono pubbliche, non possono essere audio-registrate se non previa esplicita autorizzazione dei presenti. Le sedute in videoconferenza possono essere audioregistrate: in tale evenienza il Presidente, deve chiedere e ottenere il previo assenso dei presenti. L'art. 16 del Regolamento stabilisce che in materia disciplinare il voto del Consiglio avviene "in forma palese o segreta". Con il sistema della videoconferenza il voto non può essere segreto: occorre acquisire formalmente, prima della votazione, l'assenso al voto palese. Il voto deve essere, quindi, espresso singolarmente in modo palese. Da ultimo l'art. 103 primo periodo del primo comma dello stesso DL 18/2020 dispone la sospensione ("non se ne tiene conto") sino al 15 maggio 2020 di tutti i termini, ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data (il termine al 15 maggio è stato prorogato dall'art. 37 del DL 23/2020). I procedimenti disciplinari riguardanti gli iscritti all'Albo degli Psicologi hanno pacificamente natura amministrativa (cfr. Cassazione Civ. n. 4188/2004 e n. 3075 del 11.02.2010) e, rientrano, pertanto, tra i procedimenti sospesi in base al citato art. 103. Nulla esclude che l'istruttoria procedimentale possa essere svolta (sono sospesi i termini non la funzione disciplinare e il suo esercizio), in special modo per i casi urgenti. Poiché la sospensione del termine è stata stabilita in favore del soggetto onerato di osservarlo (nel nostro caso il Consiglio e la Commissione), nulla vieta che possa validamente porre in essere l'attività prevista entro il termine originario ovvero in un termine inferiore rispetto a quello risultante dalla sospensione. L'ultimo comma dell'art. 103 ha previsto la sospensione dei termini dei procedimenti disciplinari dei dipendenti pubblici, precisazione necessarie perché questi, a differenza dei procedimenti disciplinari nei confronti



degli iscritti all'Albo degli Psicologi, non hanno natura amministrativa. L'art. 73 del D.L. 18/2020 ha circoscritto l'ambito temporale della facoltà di ricorrere al sistema di videoconferenza (durante il periodo di emergenza, cioè fino al 31 luglio 2020).



Se questa modalità di svolgimento delle sedute collegiali sarà prevista dal legislatore a regime (con una legge futura) l'OPL ne prenderà atto.

In mancanza, il ricorso a tale modalità deve essere regolato con una modifica delle vigenti previsioni regolamentari.

Nel testo del Regolamento vigente (per la Commissione Deontologica) e in quello in corso di revisione (per il Consiglio) si dovrà prevedere che le riunioni del Consiglio ovvero della Commissione Deontologica possano svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, accorgimenti per assicurare la segretezza e sia garantita a) la visione degli atti della riunione; b) l'intervento nella discussione; c) lo scambio di documenti; d) la regolare votazione; e) l'approvazione del verbale".

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Alle ore 20,15 entra avv. Maura Carta

Del punto che segue è stato approvato lo stralcio del verbale nel Consiglio del 14/05/2020

Si passa al punto 3 (ex punto 2) dell'ODG: Intervento avv. Maura Carta su annullamento in autotutela delle delibere n.335 e n.337 del 13/12/2018;

Interviene l'avv. Carta, in videoconferenza che illustra i contenuti della proposta deliberativa all'esame del Consiglio: nel 2018 sono state adottate due delibere di sospensione del procedimento disciplinare senza la previa apertura del procedimento come previsto dall'art. 11 del regolamento vigente. Questa violazione

procedimentale è invalidante perché i relativi provvedimenti conclusivi sarebbero illegittimi. Occorre annullare d'ufficio gli atti illegittimi, quando ledono interessi pubblici rilevanti. In questi casi non è necessario l'avvio del procedimento agli incolpati perché la decisione è vincolata. L'apertura del procedimento è misura prevista a tutela sia dell'Ente sia degli incolpati, ciò che rende evidente l'interesse pubblico a rimuovere atti deliberativi con gravi vizi di legittimità tali da pregiudicare le decisioni finali.

La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli (Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) **(delibera n. 114-2020)**

La Presidente Laura Parolin, propone di aggiungere in ODG il punto

***Approvazione convenzione tra l'OPL e l'Ordine delle Professioni Infermieristiche;**

Il Consiglio all'unanimità vota per l'aggiunta del punto

La Presidente Laura Parolin informa il consiglio che l'OPL ha ricevuto da parte dell'Ordine Provinciale degli Infermieri di Bergamo una richiesta di supporto per le difficoltà e i problemi emersi nella loro categoria professionale a seguito dell'emergenza Covid - 19. Sentita la Presidente dell'Ordine Provinciale di Brescia, nonché coordinatrice di tutti gli Ordini Lombardi, l'idea attuabile sarebbe quella di firmare una convenzione che consenta di mettere a disposizione degli infermieri le prestazioni degli psicologi sul territorio lombardo.

In merito c'è stato un confronto tra il direttivo e con il consigliere Franco Merlini componente del tavolo di salute mentale su come strutturare la convenzione in



oggetto. Sono state riviste le convenzioni stipulate in passato per cui è stato stabilito un range, allegato ai materiali, che si va a suddividere tra le varie consulenze che possono offrire sia psicologi che psicoterapeuti differenziandole tra interventi singoli e di gruppo; sono state valutate ed elencate le prestazioni di valutazione, di assessment e psicodiagnostica. La convenzione sarebbe attiva ogni provincia e i vari ordini metteranno a disposizione dei loro iscritti la possibilità di fruire di queste prestazioni in cui noi chiediamo che a partire dal tariffario, gli psicologi siano disponibili a pattuire uno sconto del 20%.

Il consigliere Franco Merlini aggiunge che è stata una discussione anche politica su tanti livelli, anche nazionale in quanto è stata adottata la sua proposta per la quale si escludesse da questa convenzione gli psicologi dipendenti da altri servizi al fine avvantaggiare i liberi professionisti. Ricorda inoltre che si è aperta la discussione di aprire la suddetta convenzione soltanto agli psicoterapeuti o anche agli psicologi, si è voluto alla fine includere entrambe le categorie.

La Presidente Laura Parolin aggiunge che è stato deciso di aprire questa convenzione attraverso l'utilizzo di psymap, il motore di ricerca che permette di geo localizzare la posizione degli studi degli psicologi. Quindi sarà chiesto, la registrazione sulla piattaforma, agli psicologi che decideranno di partecipare a tale convenzione.

La Consigliera Barbara Bertani prende la parola chiedendo su quale tariffario è stata basata la proposta, poiché essendo stato il tariffario abrogato non vi è un riferimento.

La Presidente Laura Parolin risponde alla consigliera Barbara Bertani, precisando che per ogni convenzione stipulata è stato previsto un *range* con minimi e massimi, per fornire una misura di stima, e che quello in allegato è stato costruito sulla base



delle convenzioni sottoscritte in passato.

La consigliera Bertani interviene, esplicitando di aver compreso che un professionista quindi avere una tariffa fuori convenzione e una all'interno della Convenzione, e che se un paziente si rivolge al professionista chiedendo la tariffa della convenzione bisogna stare all'interno del range indicato.



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

La consigliera Elena Vegni, prende la parola affermando che pur comprendendo la cornice politica all'interno del quale questa convenzione viene proposta, ravvisa due criticità a riguardo. La prima è che ci possano essere delle richieste delicate da gestire in termini di valutazioni psicodiagnostiche, anche in termini di rapporti con le aziende e questo a parere della consigliera richiederebbe delicatezza politica. Il secondo punto, che non può essere affrontato, è che ci sarà una specificità della richiesta, a cui l'Ordine non può adempiere con una selezione rispetto ai colleghi che aderiscono alla convenzione.

La Presidente Laura Parolin risponde alla consigliera che rispetto al primo punto ci si è molto interrogati ma anche se lo psicoterapeuta risulta essere la figura migliore per affrontare tale questione anche lo psicologo, a pieno titolo della legge costitutiva, può svolgere questo tipo di funzioni. Il tema di introdurre dei criteri di selezione nelle convenzioni è un tema molto delicato che si è visto non essere percorso in nessuna delle convenzioni in essere né regionali né nazionali. La Presidente Laura Parolin crede comunque che possa essere un'opportunità da percorrere per i professionisti.

Il consigliere Luca Granata esprime opinione favorevole rispetto ad aprire la convenzione anche agli psicologi in quanto l'OPL non è l'ordine degli psicoterapeuti

ma degli psicologi. Il consigliere riferisce però un dubbio rispetto alla convenzione in quanto ha paura che la convenzione sia scelta come un canale preferenziale per applicare uno sconto alle normali tariffe dello psicologo/psicoterapeuta.



La Presidente Laura Parolin specifica che non si tratta di una convenzione generale ma specifica per il momento storico e il contesto emergenziale, chiarisce, inoltre, che permetterebbe alla professione degli infermieri di orientarsi verso una categoria ben definita e non a qualunque figura che abbia un'etichetta simile a quella degli psicologi e consentirebbe di inquadrare il problema dell'area psicologica piuttosto che medicalizzato in psichiatria, o verso altre figure non professioniste della salute mentale.

La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli (Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (**delibera n. 112-2020**)

La Presidente Laura Parolin, precisato che vi è la necessità di nominare un presidente della commissione Referenti territoriali, **propone** l'aggiunta all'OdG del punto;

***Nomina del Presidente della Commissione Referenti Territoriali;**

Il Consiglio all'unanimità vota per l'aggiunta del punto

La Presidente Laura Parolin, specifica che in commissione è prevista la presenza del Vicepresidente in sostituzione della Presidente in caso di assenza, chiarendo che considerati i numerosi impegni non potrà garantire la presenza costante, propone la nomina del Vicepresidente Davide Baventore a Presidente della commissione

La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli

(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) **(delibera n. 113-2020)**



Si passa al punto 4 dell'ODG: Approvazione spese, ratifiche, liquidazione spese e rendicontazioni;

Il Tesoriere Valentino Ferro da lettura dell'elenco delle spese, ratifiche, liquidazioni e rendicontazioni.

La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli (Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) **(delibera n. 115-2020)**

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Si passa al punto 5 dell'ODG: Affidamento incarichi per lavori, servizi, forniture, progetti, attività e impegni di spesa;

Il Tesoriere Valentino Ferro da lettura della delibera, e degli chiarisce i vari affidamenti.

Il Segretario Gabriella Scaduto, rispetto a gli incarichi della consulta, spiega che la consulta dei diritti è stata approvata precedentemente, quando è stato approvato il progetto diritti. Come è stato ampiamente spiegato nel progetto la consulta sarà formata dai vari referenti dei vari GdL, dalla Coordinatrice del Comitato pari opportunità, e dalla dott.ssa Invernizzi in quanto esperta in normative e convenzioni internazionali riguardanti i diritti umani. La Consulta, e si occuperà di portare le varie voci dei vari gruppi di lavoro fungendo da raccordo, andando poi a lavorare su quello che sarà, come da progetto, approvato il Festival dei diritti umani che si

svolgerà tra novembre e dicembre. Il Segretario precisa che i cv presentati sono quelli già approvati dei referenti, con l'aggiunta di un collega per l'aria LGBT, visto che il gruppo non è stato ancora conformato, e per l'area contro ogni forma di violenza e discriminazione sulle donne.



La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli (Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) **(delibera n. 116-2020)**

Si passa al punto 6 dell'ODG: Approvazione acquisto piattaforma FaD e relativi impegni di spesa e affidamento incarichi;

Il Consigliere Pietro Cipresso chiarisce che i preventivi ricevuti, non erano perfettamente allineati rispetto al contenuto, e che presentavano alcune mancanze, conseguentemente è stato chiesto agli uffici di sollecitare le informazioni mancanti in modo da renderli comparabili. Ogni preventivo è stato analizzato nel dettaglio dal consigliere Pietro Cipresso, dal Vicepresidente Davide Baventore e dal consigliere Luca Granata.

La piattaforma CEO FORMAZIONE è una piattaforma che sarebbe totalmente di proprietà dell'OPL, contenendo il software che va a far girare tutto il sistema FAD ECM. Le altre piattaforme, anche se valide, non forniscono la proprietà ma richiedono un pagamento a consumo.

I costi sono simili tra tutte le proposte. Due piattaforme, DIFFERENTWEB e DIASGROUP, hanno una limitazione nel numero dei partecipanti.

Quindi, dopo aver sentito anche Fabrizio Pasotti, che ha l'expertise sull'ECM, è stato valutato che la soluzione più adeguata fosse orientarsi verso CEO

FORMAZIONE. Questa piattaforma ha il vantaggio che rimane di proprietà di OPL, che viene creata una piattaforma dedicata e personalizzata per l'ordine, che viene garantita l'assistenza tecnica ai discenti e ai docenti, la preparazione e il caricamento dei materiali didattici e l'assistenza per eventuali problematiche, e il servizio di Hosting.

Il Consigliere Luca Granata interviene esprimendo la sua soddisfazione per il lavoro di squadra che è stato fatto.

La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli (Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) **(delibera n. 117-2020)**

Si passa al punto 7 dell'ODG: Approvazione e ratifica variazione al Bilancio preventivo 2020 ex art.11, comma 3 del Regolamento di amministrazione e contabilità e presentazione Bilancio partecipato;

Il Tesoriere Valentino Ferro illustra il progetto spiegando come strutturare il bilancio partecipato in OPL, portando alcune proposte, da discutere, comunque in Commissione di Garanzia con i consiglieri di minoranza. Il bilancio partecipato consiste nell'investire una percentuale del bilancio dell'ente pubblico direttamente sui membri dell'organizzazione, questa parte del bilancio viene gestita da essi ed è un esempio di democrazia diretta, incoraggiando la partecipazione diretta degli iscritti OPL alla vita politica dell'ordine, volendo avvicinarli all'amministrazione stessa. Quindi i progetti da mettere in atto hanno un direzione bottom up. I fondi vengono erogati da OPL e vengono gestiti, ovviamente, con l'aiuto del personale dell'Ordine facendo, in questo modo diventare gli iscritti parte integrante dell'Ordine stesso. Quest'anno si vuole quindi aprire con questa iniziativa,



pensando ad una cifra di 25.000€ che ha un impatto considerevole ma non eccessivo sul bilancio dell'OPL. Sono stati presi cinque mila euro da cinque capitoli di bilancio politici, quali la comunicazione, incarichi, progetto tutela, progetti specifici, formazione e orientamento. Rispetto al futuro per poi sarà modo della commissione di garanzia discuterne, una prima idea potrebbe essere quella di mettere in diretto contatto la percentuale del bilancio partecipato rispetto a quanto riusciamo a riprendere rispetto agli iscritti morosi, ricordando che l'Ordine ha accumulato una somma rispetto ai morosi che si aggira intorno ai 600.000€. L'idea è quella di finanziare un massimo di due o tre progetti e cercando di far sì che in ogni progetto ci sia un gruppo di colleghi che lavori insieme con giovani colleghi, iscritti all'albo da meno di 8 anni. Si è pensato che i temi dell'anno corrente e del prossimo debbano essere centrati sulla ripartenza e non tanto sull'emergenza quanto su tutti i problemi che clinici e non solo clinici che la pandemia mondiale sta lasciando sull'intero territorio lombardo. Vi sarà un bando aperto con una commissione che valuterà i progetti, pensando di creare una serie di webinar specifici su questi temi per accompagnare i progetti nella loro stesura. Si è voluto puntare sui giovani perché hanno bisogno di progetti mirati per crescere e sviluppare le competenze professionali a stretto contatto con persone con più competenze ed esperienze per giovare l'ordine con idee nuove e innovative che vengano da loro. Ricordando che il 60% dei nostri iscritti oggi è under 40 e vuol dire che 9.370 persone, probabilmente aumentato dopo gli ultimi esami di stato.

Il consigliere Franco Merlini esprime perplessità rispetto al procedere del progetto che secondo lui doveva partire a ritroso incominciando dalla discussione in commissione garanzia. Inoltre sottolinea che a suo parere 25.000€ sia una cifra troppo contenuta e che formalmente occorrerebbe fare prima il consuntivo di



bilancio e la previsione di bilancio per poi andare a deliberare questa variazione.



La Presidente Laura Parolin rispetto all'intervento del consigliere Merlini precisa che non si sarebbe dovuto procedere a ritroso in quanto il consiglio non vota un progetto ma una riallocazione di una quota finanziaria già prevista per progettualità, mettendola non in capo ai consiglieri come coordinatori delle progettualità stesse, ma agli iscritti che così possono esprimere liberamente le loro progettualità senza un'indicazione da parte del consiglio. In essere, non vi è una predeterminazione su cosa si andrà a fare ma solo uno spostamento di cifre che permetta di fare un'apertura verso gli iscritti che altrimenti non sarebbe possibile. È un nuovo capitolo, che identifica una macro-area di investimento che si va a distribuire nei modi e nei tempi che saranno in seguito decisi.

Il consigliere Franco Merlini si trova favorevole anche se sperava che fossero impiegati più soldi come i 600.000€ delle morosità che sono crediti inesigibili e sarebbe stato interessante impiegarli in questo senso.

Il Tesoriere Valentino Ferro risponde al collega spiegando che è stato ereditato comunque il bilancio della passata consiliatura. È comunque un progetto nuovo che si spera possa avere ottima partecipazione e futuro ricordando inoltre che non esiste ordine professionale che faccia progetti di bilancio partecipato. Si trova d'accordo nel dire che 25.000€ sono pochi ma è un punto di partenza migliorabile, partendo dal fatto che il bilancio dell'OPL ha dall'anno corrente questa voce e che dall'anno prossimo si potrà fare ancora meglio, considerato che a causa dell'emergenza Covid - 19 a fine anno si avrà un disavanzo importante di bilancio.

La consigliera Cristina Vacchini interviene dichiarando, che anche se approva e condivide l'idea, di essere allineata al pensiero del collega Merlini, rispetto al fatto

che il punto avrebbe dovuto essere discusso in garanzia, potendo snellire anche la discussione nel consiglio ordinario, come da intento previsto dalla commissione stessa.



Il Tesoriere Valentino Ferro spiega ulteriormente che quello per cui si vota all'ODG è un passaggio tecnico inevitabile, in quanto si sta discutendo del contenitore del progetto e non del contenuto che verrà poi dibattuto in commissione garanzia, seguendo il procedimento indicato anche dalla contabilità dell'OPL.

La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli (Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) **(delibera n. 118-2020)**

Di quanto segue (parte Deontologica) è stato approvato lo stralcio del verbale nel Consiglio del 21/05/2020 .

Esce il Consigliere dott. Pietro Cipresso, in quanto rappresentante sez. B (cfr. art. 4 Reg. Disc. OPL 2016)

Presenti:13

Si passa al punto 8 dell'ODG: Rinvio audizioni già fissate e notificate agli iscritti interessati a causa dell'emergenza Covid-19;

La coordinatrice della Commissione Deontologica, dott.ssa Barbara Bertani comunica che visto il perdurare della chiusura delle sedi OPL a causa dell'emergenza Covid-9, si rende necessario prevedere una nuova calendarizzazione per i Procedimenti Disciplinari di seguito riportati e di stabilire una nuova data in cui convocare gli iscritti.

Il Consiglio delibera di rinviare le udienze dibattimentali al giorno **24/10/2020** medesimi incumbenti, presso il Consiglio dell'Ordine nota sede, fissando le udienze:



- per il Procedimento C.F. alle **ore 9.30 (delibera n. 119-2020)**
- per il Procedimento D.B.R. alle **ore 11:30 (delibera n. 120-2020)**
- per il Procedimento R.S. alle **ore 14:00 (delibera n. 121-2020)**
- per il Procedimento A.G alle **ore 15:30 (delibera n. 122-2020)**

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

incarica la Segreteria all'invio delle relative comunicazioni.

I rinvii vengono approvati all'unanimità dei presenti con 13 voti favorevoli (Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Granata, Merlini, Ratto, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi)

La coordinatrice della Commissione Deontologica, dott.ssa Barbara Bertani informa il Consiglio che la data individuata per il rinvio dell'udienza dibattimentale per il procedimento del dott B.R è il **22/10/2020 ore 20:30**.

Si incarica anche in questo caso la Segreteria all'invio della relativa comunicazione.

Si passa al punto 9 dell'ODG: Casi di Deontologia:

b) N.C. / D'A.L.G.

Il Consigliere relatore Dott. Alessandro Spano illustra il caso.

Esposto

L'esponente segnala, con atto del 30.9.2018, le condotte dell'iscritta che lavora presso i Servizi Comunali Sociali del Comune di R., di seguito precisate. Il 6.4. 2018, a seguito di una situazione gravemente conflittuale tra l'esponente e l'ex compagna, il

T.M. - con Decreto provvisorio - affida le minori all'ente territorialmente competente

il comune di A., limita l'esercizio della responsabilità genitoriale; dispone il divieto

di espatrio per le minori e incarica i servizi di: individuare il miglior collocamento

per le minori; chiede di valutare l'inserimento in comunità anche della madre e, nel

caso questo fosse risultato disfunzionale; di individuare una regolamentazione di

frequentazione madre - figlie; di individuare una regolamentazione di

frequentazione del padre e altri familiari con modalità protette; di sostenere la

madre in un percorso di emancipazione con intervento psicologico; di eseguire una

valutazione psicodiagnostica dei genitori per verificarne l'idoneità; di individuare

l'eventuale funzione genitoriale (nel caso in cui i genitori non fossero stati ritenuti

idonei) da parte di altri familiari disposti o con *«semplice» funzione supportiva*; di

attivare tutti gli interventi psicosociali utili al benessere delle minori; di attivare un

percorso di mediazione familiare; di accompagnare i genitori alla comprensione del

decreto del T.M. e di relazionare entro 3 mesi dalla richiesta dello stesso Tribunale.

Con lo stesso provvedimento, il T.M. prescrive ai genitori la massima collaborazione

pena ulteriori limitazioni della responsabilità genitoriale.

L'esponente lamenta che nel corso dei colloqui, l'iscritta ha agito *«ponendosi in*

maniera altezzosa». Nell'incontro del 5.7.2018 quando l'esponente ha segnalato

presunte irregolarità nella struttura collocataria delle bambine e ha confidato

all'iscritta di aver lasciato in auto la propria madre anziana, l'esponente sottolinea:

«si permetteva di schernirmi riguardo alla mia scelta obbligata di lasciare mia madre in

macchina durante gli incontri in spazio neutro con le mie due figlie; quindi, con estrema

sufficienza, mi consigliava di venire in autobus ... o di lasciare mia madre (che è molto

anziana) in un non meglio precisato bar". L'esponente lamenta un trattamento di sufficienza

e vede nelle presunte modalità della collega un atteggiamento provocatorio. "E' ragionevole



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

credere che la dott.ssa N. abbia utilizzato tali modi comportamentali con il fine di farmi perdere la pazienza, in un momento per me già difficile».

L'esponente lamenta di aver inviato una raccomandata all'iscritta con proprie lamentele e di non aver ricevuto risposta, neppure in relazione alla richiesta di sostegno a una delle figlie.

Inoltre, l'esponente lamenta che l'iscritta nella sua Relazione avrebbe espresso valutazioni lesive della sua immagine quali, ad esempio, quella di essere un padre non attento alla tranquillità del figlio avuto dalla precedente relazione (primo matrimonio), in quanto, in seguito a un tentativo di suicidio da parte della ex-moglie, avrebbe favorito il rientro del figlio dalla madre solo 4 mesi dopo l'evento.

L'esponente lamenta, inoltre che l'iscritta l'avrebbe descritto *«la mia personalità come rabbiosa e violenta»*. L'esponente lamenta, inoltre, disparità di valutazione tra lui, descritto come *«momentaneamente irrecuperabile»* e l'ex-compagna, *«descritta come una persona ... tutto sommato buona»*. A suo avviso l'iscritta avrebbe anche tramato per fabbricare presunte prove della sua inidoneità all'affido.

L'esponente lamenta che la Relazione di aggiornamento del 16.7.2018, redatta dall'iscritta, non tiene conto di quanto evidenziato diversamente nella Relazione del 31.5.2016 redatta da un'altra operatrice.

Già in una precedente Relazione del 23.2.2018 l'iscritta aveva attribuito la causa dei suoi presunti atteggiamenti violenti nei confronti dell'ex compagna all'ambiente familiare disfunzionale in cui era cresciuto l'esponente. L'esponente insiste sul fatto che l'ex-compagna venga favorita dalle discrasie che si evidenziano nelle differenti relazioni di aggiornamento.

L'esponente sostiene che, per smentire il suo reclamo del 5.7.2018 nei confronti degli operatori della comunità, l'iscritta attribuisca a lui l'origine del disagio provato da



una delle figlie. Tutto ciò, però, a suo dire verrebbe smentito dalla Relazione della Comunità che lo descriverebbe come tutt'altro che lesivo nei confronti delle bambine, soprattutto nei confronti della primogenita. L'esponente insiste su una macchinazione da parte dell'iscritta come reazione al suo reclamo del 5.7.2018.

L'esponente lamenta che l'iscritta, nella Relazione del 16.7.2018, abbia recepito una ricostruzione dell'operatrice dello Spazio Neutro che ometteva fatti tali da ricondurre le problematiche della figlia alla madre come da lui evidenziato nel reclamo del 5.7.2018. L'esponente, infine, evidenzia che l'iscritta prendeva appunti sui colloqui svolti con lui e gli faceva firmare le pagine del test (Rorschach, MMPI e Blacky).

Il 13.8.2018 l'esponente fa un accesso agli atti per acquisire i protocolli e gli appunti dell'iscritta. Il 3.9.2018 gli viene risposto da parte del Direttore di S. che alcuni appunti dell'iscritta sarebbero stati «cestinati». Riferisce anche che gli venivano prodotti tre test privi della sua firma, mentre lui era sicuro di aver sottoscritto i test che gli erano stati somministrati. L'esponente dichiara di aver evidenziato, in forma scritta, le irregolarità emerse sia al Direttore di S., sia al TM che alla Corte D'Appello.

Chiarimenti

L'iscritta fa presente di lavorare nella tutela minori da 17 anni e di seguire il nucleo familiare dal 26.4.2018.

L'iscritta precisa che, nell'udienza dell'11.10.2018, la Corte di Appello ha stabilito l'inammissibilità del reclamo proposto dall'esponente contro il decreto del TM del 6.4.2018. Il caso le è stato assegnato dalla coordinatrice del Servizio Tutela Minori che supervisiona personalmente i lavori dei colleghi assegnatari. In merito alla valutazione psicodiagnostica dell'esponente e della madre delle minori, l'iscritta conferma la somministrazione dei test già indicati e precisa di essersi formata nel



tempo con diversi corsi sulla psicodiagnostica.

Per quel che concerne il fatto di aver affrontato con l'esponente l'episodio riferito alla propria madre anziana lasciata in auto per tutto il tempo, l'iscritta precisa che questo fatto aveva colpito le bambine che non avevano avuto possibilità di salutarla da vicino. Pertanto, l'iscritta ha colto l'occasione per «affrontare l'argomento con il padre per capire se lo stesso fosse in grado di comprendere che la sua scelta potesse creare confusione nelle figlie, che stavano già affrontando importanti cambiamenti: separazione dei genitori, inserimento in comunità mamma - bambino, cambiamento del contesto di vita. I vissuti elicitati da queste sollecitazioni e che sono descritti dal sig. XX nel suo esposto, attengono - a mio parere - non tanto alle modalità con la quale la sottoscritta ha affrontato l'argomento, ma al suo dissentire in merito a ciò, ai vissuti connessi nonché alla sua difficoltà ad accettare l'intervento del Tribunale per i Minorenni».

L'iscritta precisa che la Relazione del 16 luglio «è stata redatta sulla base di quanto emerso dai colloqui clinici da me effettuati e dai test da me somministrati. Tengo a precisare che l'A.G. non ha sollevato alcun dubbio in merito alla validità di tale relazione. Posso affermare con certezza, ciò anche in funzione di quanto disposto successivamente dalla Corte D'Appello di M.».

L'iscritta precisa che, per quanto concerne le perplessità dell'esponente sul suo operato, comprende che l'esponente possa non dividerlo o non condividere le scelte della magistratura minorile in quanto «si colloca in un contesto coattivo e quindi ho consapevolezza della fragilità dell'alleanza di lavoro con le persone che seguo ...Ciò ad esempio è avvenuto nel caso specifico durante l'udienza del 11.10.2018 innanzi alla Corte D'Appello di Milano, composta da un collegio di 5 Giudici tra togati ed onorari. In quella sede infatti il sig. XX (n.d.r.: esponente) ha esplicitato alcune delle accuse contro di me (ad esempio il fatto che avessi falsificato i protocolli dei test), ho quindi fatto presente al collegio



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

la difficoltà nel lavoro con il sig. XX (nдр: esponente) a fronte di quanto da lui espresso anche in quella sede. Mi pare strano che, a fronte di queste gravi accuse mosse nei confronti del mio operato, il Pubblico Ministero non abbia avuto dubbi ed abbia chiesto l'inammissibilità del reclamo del sig. XX (nдр: esponente) e che alcuni giorni dopo la Corte si sia pronunciata in tal senso».

Per quanto riguarda il reclamo del 5.7.2018 l'iscritta fa presente che, invece, è stato preso in considerazione, tanto che «sono state fornite tutte le delucidazioni da lui richieste, in sede di incontro che è avvenuto il 26.07 scorso». In quell'incontro erano presenti: lei, l'assistente sociale, la coordinatrice di S. e i legali dell'esponente «proprio con l'obiettivo di cercare di porre le basi di un contesto favorente rispetto alla creazione di un'alleanza di lavoro con il signore. Ciò pure con la consapevolezza che opero in un contesto coatto e che la valutazione psicodiagnostica avveniva non su richiesta spontanea del sig. XX (nдр: esponente) ma su prescrizione dell'A.G. Ritengo che tale scelta metta in luce la mia capacità di operare secondo le buone prassi dello psicologo, a differenza di quanto espresso dal reclamante». L'iscritta aggiunge che le parti hanno sempre la possibilità di contestare le conclusioni degli operatori del servizio pubblico. L'esponente, nel corso dell'udienza dell'11.10.2018, si è addirittura spinto a formulare accuse di falsificazione dei protocolli come indicato nell'esposto. Esclude di aver potuto manipolare la relazione dell'educatrice in quanto «lo Spazio Neutro e la Tutela minori sono entrambi servizi afferenti alla S. ma in sedi diverse.» Non comprende come abbia potuto lei manipolare la relazione dell'Educatrice nel corso della sua stesura».

Per quel che concerne i test, l'iscritta precisa «non faccio firmare i protocolli dei test ai pazienti dopo la somministrazione. Ciò in quanto tale procedura non è indicata nei manuali di somministrazione dei test utilizzati ...né è prevista dal Codice Deontologico degli Psicologi. A testimonianza di ciò preciso che tutti i protocolli dei test da me somministrati



alle persone che ho avuto modo di vedere in questi anni di lavoro presso il Servizio Tutela Minori non sono stati controfirmati (affermazione questa che può essere da Voi facilmente verificata, tenendo conto di quanto previsto dalla normativa e dai Codice Deontologico degli Psicologi Italiani in materia di privacy e di dati psicodiagnostici) tramite la visione del materiale testistico debitamente custodito presso S. o tramite l'ascolto diretto delle persone alle quali ho somministrato i test delle quali posso fornire le generalità sempre tenendo conto della legislazione in materia di privacy ed altro, se ritenuto opportuno.». Per quanto concerne gli appunti, l'iscritta precisa che «eventuali appunti e materiali di studio utilizzati dagli operatori nell'espletamento delle loro mansioni sono da considerarsi strumenti facoltativi, in quanto non sussiste alcun obbligo in capo agli stessi di verbalizzare puntualmente ogni attività materiale svolta. Si tratta quindi di documenti personali, riferibili esclusivamente allo stile professionale personale, di cui l'operatore può disfarsi una volta terminato l'utilizzo. Tali materiali non sono stati conservati e non sono presenti tra gli atti del fascicolo». Tengo a precisare che ciò non significa che gli appunti sono stati cestinati, come scritto dal sig. XX (n.d.r. esponente), ma che non sono presenti tra gli atti del fascicolo per le motivazioni sopra esposte e quindi che non gli sono stati forniti».

Commissione Deontologica

La Commissione Deontologica, visti gli atti, letti i precisi ed esaurienti chiarimenti dell'iscritta osserva per quel che concerne l'omessa consegna degli appunti, in coerenza con la precedente decisione adottata dal Consiglio del 14.3.2019, non è ipotizzabile una violazione deontologica. In particolare in tema di accesso agli atti, debbano distinguersi gli appunti contenenti dati personali da quelli che contengano solo osservazioni dello psicologo. Il diritto di accesso è certamente configurabile rispetto ai dati personali. A una diversa conclusione deve pervenirsi quando gli



appunti non contengano elementi di carattere oggettivo, da considerarsi dati personali, ma solo osservazioni di tipo soggettivo, espresse dal titolare del trattamento. Gli appunti sono, in questo caso, strumenti di lavoro, psicologico o terapeutico, ad uso esclusivo del professionista. Deve anche evidenziarsi che l'art. 25 del Codice Deontologico prevede che, "nella comunicazione dei risultati dei propri interventi diagnostici e valutativi, lo psicologo è tenuto a regolare tale comunicazione anche in relazione alla tutela psicologica dei soggetti". Si tratta di una regola deontologica posta a tutela psicologica del soggetto interessato: lo psicologo deve usare terminologie e forme espressive che non possano essere di turbamento per il soggetto. E invece, l'accesso diretto, tramite gli appunti, alle osservazioni di tipo soggettivo dello psicologo, verrebbe proprio a scavalcare quelle cautele che la norma deontologica ha previsto a tutela dei soggetti interessati.

Per quanto riguarda le ulteriori lamentele dell'esponente, l'iscritta ha fornito precisi ed esaustivi chiarimenti circa ogni singolo punto contestato.

La Commissione Deontologica ritiene, pertanto, che non emergano elementi di rilievo deontologico e propone l'archiviazione del procedimento.

Il Consiglio approva la proposta della Commissione Deontologica di **archiviare** il caso.

La delibera di **archiviazione** del caso **N.C. / D'A.L.G.** viene approvata all'unanimità dei presenti con 13 voti favorevoli (Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Granata, Merlini, Ratto, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (**delibera n. 123-2020**)



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

a) D.M.P. / L.L. e L.V.

La Consigliera relatrice Dott.ssa Chiara Ratto illustra il caso.



Esposto

Con atto del 21.9.2018, i nonni paterni di due bambine (di 6 e 3 anni) segnalano il comportamento, ritenuto discutibile, dell'iscritta, incaricata in data 12.4.2018, dal Tribunale, di procedere in qualità di CTU all'osservazione psicologica dei genitori e delle minori in relazione alle esigenze di sviluppo psicofisico e affettivo delle stesse.

In particolare, i nonni segnalano come la relazione della CTU manchi di imparzialità e analiticità, sia stata connotata da toni lesivi nei loro confronti e in gran parte improntata su considerazioni di natura economica o riguardanti il loro modo di vivere, considerazioni che, oltre a non corrispondere alla realtà, esulerebbero totalmente dal ruolo per il quale la collega era stata incaricata dal Tribunale. I nonni si dicono risentiti dal fatto che l'iscritta abbia ritenuto veritiere alcune affermazioni fatte dalla madre delle bambine, senza aver dato loro la possibilità di controbattere e dall'essere stati definiti, all'interno della relazione, come «improvvisamente scomparsi» dalla vita del figlio e delle nipoti, quando invece loro hanno continuato ad occuparsi delle bambine con amore. Gli stessi nonni ritengono che la CTU abbia effettuato considerazioni che non erano di sua competenza, come ad esempio riguardo al fatto che il signor L. (padre delle bambine) avesse avuto in corso il pignoramento dell'auto, e che si sia contraddetta più volte nel rispondere alla relazione della CT di parte resistente. Ad esempio, l'iscritta sostiene che la madre possa garantire un maggiore accesso del padre alle minori, ma afferma contemporaneamente come la stessa madre sia impulsiva e imprevedibile, dimostrandosi in più occasioni incapace di mantenere i piani genitoriali concordati

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

(tanto che avrebbe anche costretto le minori a seguirla nella città dove gestisce un B&B con il suo nuovo compagno). Gli esponenti rimproverano, infine, alla CTU di aver trattato, nella relazione, una questione che secondo loro esulava dal suo mandato e, cioè, che il padre si sarebbe opposto alla frequentazione delle figlie di una scuola bilingue, quando invece era stata la madre a non essere chiara su questo punto, entrando anche nel merito delle spese scolastiche delle bambine.



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Chiarimenti

In data 28.11.2018 l'iscritta invia i suoi chiarimenti. Riguardo al fatto che la relazione contiene considerazioni di natura economica, l'iscritta sostiene che queste ultime non esulino dalla valutazione psicologica, tanto che era stato lo stesso signor L. (padre delle bambine) a portarle in tale contesto ed a porle a fondamento dei propri convincimenti personali. Infatti, il padre delle minori ha affermato, all'interno di una registrazione, come la distanza fisica dalle bambine comportasse un impegno economico maggiore e come fosse per lui difficile vederle se non riusciva a lavorare di più. L'iscritta sostiene di aver riportato fedelmente all'interno della sua relazione quanto detto da entrambe le parti in causa, senza esprimere opinioni sulla loro veridicità, *«consapevole che la verità psichica è una dimensione altra rispetto alla verità fattuale, il cui accertamento spetta unicamente al giudice»*. Crede di aver evidenziato contraddizioni, punti di forza e criticità di entrambi i genitori e di aver rilevato che uno tra gli elementi discriminanti di rilevanza psicologica per il benessere delle minori potesse essere individuato nel criterio dell'accesso all'altro, reso secondo lei più semplice da parte della madre. Riguardo all'affermazione della *«improvvisa scomparsa dei nonni paterni»*, l'iscritta dice di averla utilizzata in risposta alle osservazioni della CTP, la quale, durante l'ultimo incontro con i genitori in CTU,

aveva detto: *«Dopo questa cosa i nonni si devono riorganizzare, la loro vita cambierà... perché prima si vedevano esclusivamente come nonni e adesso si vorranno godere la loro pensione, quindi non è detto che siano disponibili e il signor L. si organizzerà di conseguenza...»*



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

L'iscritta dice di aver utilizzato una terminologia volutamente provocatoria, ma ben lungi dal voler essere offensiva, per stimolare i nonni paterni a reagire. Infatti aggiunge: *«si spera che quella dei nonni sia una reazione passeggera, perché umanamente la si comprende, ma dall'altro lascia sconcertati che il figlio venga lasciato da solo in un momento nel quale avrebbe più bisogno del loro appoggio morale e materiale»*. Sostiene, inoltre, di non comprendere a quali affermazioni offensive gli esponenti si riferiscano ed allega ai propri chiarimenti anche la registrazione integrale del colloquio in loro presenza, nel quale le sue osservazioni avevano l'unico scopo di renderli consapevoli che alcune loro convinzioni negative andavano a rinforzare quelle del figlio.

L'iscritta dice di aver parlato del pignoramento dell'auto del padre solo in riferimento a quanto detto dalla CTP al termine del colloquio con i nonni materni. In particolare, l'argomento era stato affrontato per spiegare lo stato d'animo del suo assistito e i suoi vissuti persecutori: *«...adesso dal suo avvocato ha ricevuto la minaccia di pignoramento dell'auto, non è una cosa che alleggerisce il clima, di fatto dice – se non ho la macchina non riesco ad andare a lavorare - ...non è un momento semplice»*.

L'iscritta spiega di essere entrata nel merito delle spese scolastiche esclusivamente per evidenziare la contraddizione tra l'alto tenore di vita in costanza di convivenza e l'attuale atteggiamento del padre, orientato a dare motivazioni di ordine economico alle scelte che coinvolgono le figlie: *«quando è il genitore stesso a portare motivazioni di ordine economico nelle scelte che riguardano i figli, la valutazione della loro*

congruità rispetto all'insieme dei dati emersi, va fatta per poter valutare le competenze

genitoriali». La CTU evidenzia, inoltre, che le ulteriori due situazioni riportate dai nonni paterni -all'interno del loro esposto- per evidenziare l'impulsività e l'imprevedibilità della signora M., che in un'occasione si era presentata inaspettatamente nel paese di residenza del padre senza averlo in precedenza avvisato e che avrebbe insistito via sms con l'ex convivente per cambiare la scuola materna della bimba più piccola, poiché piena di bambini marocchini, rumeni ecc. sono avvenute dopo il deposito della sua relazione.

In conclusione, la collega ritiene di aver svolto correttamente la sua consulenza, nel rispetto di tutte le parti, consapevole della delicatezza del suo ruolo, ma anche dell'obiettività necessaria a portare a compimento un incarico professionale di tale complessità.

Commissione Deontologica

La Commissione Deontologica, letti gli atti e visti i chiarimenti esaustivi dell'iscritta, non ha rilevato toni lesivi o offensivi nei confronti degli esponenti, al di là di alcune criticità emerse e formulate dalla CTU nei confronti delle varie parti in causa.

In conclusione, non si rilevano elementi di carattere disciplinare e si propone, pertanto, l'archiviazione del procedimento.

Discussione

Un Consigliere chiede chiarimenti sul fatto che l'iscritta dice di aver utilizzato una terminologia volutamente provocatoria nei confronti del comportamento dei nonni e ritiene che questo potrebbe essere valutato come una violazione deontologica in



quanto evidenzia un suo pregiudizio nel modo di operare degli esponenti.

Alcuni Consiglieri ritengono che le restituzioni dell'iscritta nei confronti degli esponenti non possano essere connotate come espressioni dal tono lesivo nei loro confronti ma solo una maniera per aiutarli a rendersi consapevoli del loro modo di agire nel contesto familiare.

Il Consiglio approva la proposta della Commissione Deontologica di **archiviare** il caso.

La delibera di **archiviazione** del caso **D.M.P. / L.L. e L.V.** viene approvata con 12 voti favorevoli (Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Granata, Merlini, Ratto, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni) e 1 astenuto (Volpi) (**delibera n. 124-2020**)

c) B.G.C. / T.E.

La Consigliera relatrice Dott.ssa Silvia Valadé illustra il caso.

Esposto

Con atto del 3.5.2018 l'esponente lamenta l'operato dell'iscritta, CTU nell'ambito del procedimento civile per l'affidamento di un minore. L'iscritta aveva l'incarico, in qualità di CTU, di effettuare una *«approfondita indagine psicosociale sui genitori e il figlio A., con valutazione della personalità e della capacità genitoriale di padre e madre, analizzando specificamente la concreta idoneità di ciascun genitore di garantire la figura dell'altro, verificando l'esistenza di figure di supporto e indicando, anche in via alternativa, le più opportune modalità di affidamento e di visita del genitore non collocatario, compresa la possibilità di un affidamento etero familiare o con incarico ai Servizi Sociali»*. In particolare, l'esponente lamenta le valutazioni espresse dall'iscritta nella relazione del 3.11. 2016 (All. 1) e ribadite nei chiarimenti del 29.10.2017 (All.2).



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Per quel che concerne la violazione dell'art.7 del Codice Deontologico riscontra una mancata valutazione della validità dei dati e delle fonti su cui la CTU basa le conclusioni raggiunte e la mancata esposizione delle ipotesi interpretative alternative e dei limiti dei risultati. Per quel che riguarda le patologie mediche del figlio, l'iscritta sostiene che l'esponente è affetta «*da disturbo della personalità paranoide, ossessivo e narcisista*» basandosi sul fatto che le visite mediche alle quali ha accompagnato il figlio siano causate da «*ipercura e presunti deliri di onnipotenza*». Ciò non terrebbe in considerazione «*da una lato il fatto che A. presenta, sin dalla nascita, un difetto cardiaco e un difetto renale e, dall'altro, il fatto che tutti gli accertamenti ai quali è stato sottoposto il bambino durante i lavori peritali erano stati raccomandati dai medici*», prendendo «*per buone le dichiarazioni del sig. F.*» (padre del minore).

Inoltre sottolinea la mancata valutazione della validità dei dati e delle fonti su cui la CTU basa le conclusioni raggiunte. Riscontra una forzatura delle conclusioni dell'accertamento psichiatrico sui genitori confermando «*il suo pregiudizio iniziale: che io sia affetta da patologia*» quando l'ausiliario specialista in medicina legale ha «*escluso che fossi affetta della 'sindrome di Munchausen per procura' (...) ipotizzando un eventuale disturbo nevrotico (...) che non è una psicopatologia ma un disturbo*». Sottolinea il rifiuto della CTU di approfondire la correttezza della propria valutazione quando, chiamata a chiarimenti dal Giudice, non ha tenuto in considerazione relazioni e pareri dei «*professionisti incaricati dal Tribunale di svolgere accertamenti sulla mia persona (...) che dimostrano la totale infondatezza della tesi/illazione che io presenti psicopatologia*».

Inoltre afferma la mancata esposizione delle ipotesi interpretative alternative e dei limiti dei risultati che «*appaiono evidenti se si considera che essi si basano essenzialmente sulle affermazioni di parte paterna, a dispetto dei certificati medici di A. (...)*», la CTU presenta «*la propria tesi come unica spiegazione possibile alla nostra situazione familiare*»,



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

isomorfa alla tesi del padre del minore "in assenza di contraddittorio" e senza tenere conto delle ipotesi alternative materne sui comportamenti paterni "prendendo apertamente le parti del sig. F."



L'esponente specifica che il minore «presentava dalla nascita una pielectasia al rene sinistro e un DIA (difetto interatriale cardiaco) già riscontrato all'ecografia morfologica durante la gravidanza» (un difetto cardiaco ed un difetto renale,) che hanno richiesto nel tempo numerosi accertamenti sempre, però, richiesti dai medici. L'esponente, inoltre, specifica che le valutazioni fatte nei suoi confronti evidenziano un «eventuale disturbo sul versante nevrotico» escludendo «la possibilità della presenza in me di una psicopatologia».

L'esponente sottolinea che la sindrome di disadattamento in forma lieve (18.11.2016) possa essere «una reazione fisiologica all'allontanamento del bambino» allontanato da casa e collocato presso la dimora del padre. L'esponente lamenta che l'iscritta abbia tenuto presente solo le affermazioni del padre senza verificarne la credibilità e sottovalutando le informazioni da lei fornite.

Per quel che concerne la violazione dell'art. 33 e art. 36 del Codice Deontologico: inosservanza del principio di rispetto e lealtà nei confronti dei consulenti di parte materna e degli altri operatori precisa la violazione del contraddittorio. L'esponente lamenta che l'iscritta ha «consegnato alla mia Consulente di Parte (dr.ssa C.) la bozza della propria relazione con due mesi e mezzo di ritardo, mentre ha depositato la relazione definitiva con oltre un mese di ritardo (al quale si aggiunge un ulteriore ritardo per il deposito degli allegati alla CTU pari ad un mese e mezzo dalla scadenza prevista)» e «solo tre giorni prima del deposito dell'elaborato peritale [...] senza né indicare i tempi per eventuali repliche, né invitare le parti a presentare le proprie relazioni» e il deposito della relazione definitiva «con oltre un mese di ritardo».

La CTU, pur essendo a conoscenza sin dal principio del mandato che la CTP aveva

svolto un precedente rapporto terapeutico con l'esponente, lo ha ritenuto incompatibile con il ruolo di CTP solo in sede di chiarimenti (29.10.2017) e non all'inizio dei lavori peritali.



Inoltre dichiara false affermazioni della CTU dove sostiene che *«le CCTTPP non hanno inviato osservazioni alla bozza della CTU, condividendo le conclusioni della sottoscritta»*, mentre la CTP materna afferma di non aver *«mai concordato con la CTU, diversamente da quanto risulta nell'elaborato peritale, la collocazione del minore presso il padre»*.

Sostiene una *“Denigrazione e uno svilimento professionale”* verso la CTP materna che accusa (nella relazione di chiarimento richiesta dal Giudice) *«di non assumersi le proprie responsabilità (...) e non deve tradursi in qualcosa che stimoli un attacco ingiustificato e vergognoso nei confronti della sottoscritta (dr.ssa B.)»* esprimendo anche *«altri commenti poco lusinghieri su una relazione depositata dalla CTP»*.

Afferma lo svilimento delle figure professionali (operatrici del consultorio che hanno monitorato la situazione familiare) accusate di *«essere sottese ad una concezione arcaica della genitorialità, ossia la superiorità della figura materna rispetto a quella paterna»* e di *«polemica e derisione nei confronti dei professionisti che hanno disconfermato la diagnosi della CTU»* (qui l'esponente richiama uno stralcio dei chiarimenti della dr.ssa B. al Giudice in data 29.10.2017).

Per quel che concerne la violazione dell'art. 25 del Codice Deontologico riferite alle gravi carenze nella interpretazione e nella procedura di somministrazione dei test, l'esponente afferma che l'iscritta non ha tenuto in considerazione gli effetti che eventuali situazioni di stress producono sui soggetti chiamati ad espletare i test. Nel test MMPI-II l'iscritta avrebbe commesso *«il grave errore di rimuovere dalla sua analisi lo stato di salute del soggetto analizzato (esponente)»*. L'esponente, come dichiarato dal

medico, ha avuto importanti problemi cardiaci, che non essendo stati considerati nella prima valutazione testale, hanno portato a differenti risultati nella successiva valutazione dell'MMPI. Inoltre ha somministrato il test di Rorschach per confermare l'ipotesi di disturbo paranoide nonostante fosse «difficilmente valutabile» a causa delle poche risposte al test date dalla signora, «rimuovendo ogni altro elemento che potesse contribuire a formare un quadro globale». Infine ha somministrato il test in prima persona, senza avvalersi dell'operato di collaboratori (es. dello psichiatra).

Per quel che concerne la violazione dell'art. 6 e dell'art. 17 delle Linee Guida dello Psicologo Forense l'esponente riscontra una mancata indagine dell'ambiente familiare nel quale si è suggerito di collocare A. Sottolinea una mancata considerazione dei rapporti familiari nel loro complesso a favore di "rapporti di tipo diadico", non inglobando le relazioni con le rispettive famiglie di origine e non analizzando «anche i limiti del mondo paterno» (la signora «fa parte di un clan a cui non appartiene ed è vittima di un doppio legame: sbaglia se rimane perché tradisce la propria cultura di origine, sbaglia se va via perché rompe il legame coniugale» – 2017, relazione prof. M., nuovo CTP materno) e non ha considerato la presenza della nuova compagna del padre tanto da suggerire «il collocamento presso il padre e la sua giovane compagna (adesso moglie) senza neppure avere avuto un colloquio con lei».

A integrazione di quanto già lamentato l'esponente, in data 6.11.2019, evidenziava di essere, come da documentazione allegata, parte offesa nel procedimento penale verso la CTU in ordine ai seguenti fatti criminosi: art. 373 del CP, art. 476 del CP e art. 479 del CP.

La pendenza, secondo l'esponente, è relativa ai seguenti fatti da lei denunciati:

Falsità ideologica che riguarda: false affermazioni della CTU rispetto alla diagnosi fatta dalla CTU di "disturbo della personalità paranoide, ossessiva e narcisista" sulla cui



base la CTU avrebbe collocato il minore presso il padre. Falso assunto che le CCTPP non abbiano inviato *“osservazioni alla bozza della CTU, condividendo le conclusioni della sottoscritta”* mentre la CTP materna, in un email all’avvocato difensore del 23.2.17, avrebbe scritto *“non ho mai concordato con la CTU, diversamente da quanto risulta indicato nell’elaborato peritale, la collocazione del minore presso il padre”*.

Colpa grave per violazione del contraddittorio che concerne l’invio della relazione solo 3 giorni prima del deposito, senza indicare termini per eventuali repliche, né invitare le parti a presentare proprie relazioni. Il provvedimento con il quale è stato disposto l’allontanamento del minore *“è stato emesso immediatamente dopo il deposito della CTU rendendo impossibile il contraddittorio”*.

Colpa grave per errata diagnosi di psicopatologia fondata sui seguenti presupposti: ipercura da parte materna di A.: ma la CTU non avrebbe tenuto conto *“di dati obiettivi (relazioni dei medici curanti di A. e impegnative mediche) per promuovere opinioni personali”*; la signora si sarebbe limitata a *“sottoporre A. ai doverosi monitoraggi prescritti dalle impegnative mediche”*. Psicopatologia della madre, sebbene tale diagnosi sia stata smentita da *“tutti i successivi operatori”* senza che la CTU mettesse in atto *“approfondimenti per verificare o meno la correttezza della propria valutazione”*. Invece, su indicazione del Giudice, emerge che la signora ha svolto degli incontri con uno psichiatra del servizio pubblico il quale, il 18.11.2016, *“attesta il mio equilibrio psichico”* confermando poi in un incontro di rete (6.3.2017) che la signora non avesse alcun disturbo psichiatrico *“ma solo una reazione fisiologica all’allontanamento del bambino”*. Anche la psicologa che l’ha in carico ha *“escluso presenza di elementi psicotropi”* e così il nuovo CTP, che ha smentito la diagnosi psicopatologica. Quindi *“La CTU è giunta, tramite ragionamento autoreferenziale, viziato da numerosi errori procedurali, scientifici e logici ad una diagnosi di*



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

psicopatologia sbagliata che ha determinato l'allontanamento di A. da casa (...)"

L'errata diagnosi di psicopatologia fondata su tre presupposti: ostacolo al rapporto padre-figlio: ciò non corrisponderebbe al vero poiché, per esempio, il calendario delle vacanze estive di A. nel 2016 è stato rispettato, contrariamente a quanto sembra aver affermato il padre. *"La CTU non valuta che le poche volte che A. ha mostrato difficoltà ad andare con il padre, potrebbero essere attribuite al rigido comportamento del sig. F. che, alla minima esitazione del figlio, se ne andava sbattendo la porta"*.

Riscontra una colpa grave ai danni del bambino per valutazione incompleta della situazione familiare, il trasferimento del minore senza possibilità di prepararlo al distacco, la privazione di contatti tra il minore e i nonni materni per circa sette mesi, visite con la mamma per nove mesi una volta a settimana in incontri protetti. La CTU non ha mai richiesto un colloquio con la compagna (ora moglie) del padre, convivente nella casa presso cui il minore è stato collocato e *"le conseguenze di questo grave errore non hanno tardato a verificarsi (...) ha manifestato tutta la sua insofferenza nei miei confronti e un'innaturale competizione con il mio ruolo di madre"*. La CTU non avrebbe tenuto in considerazione le minacce di morte del padre verso la signora.

Chiarimenti

In data 19.10.2019, l'iscritta invia i suoi chiarimenti precisando che, in data 2.2.2016, il Giudice la incaricava di espletare una CTU al fine di valutare le capacità genitoriali delle parti in causa e di indicare le più opportune modalità di affidamento e di visita del genitore non collocatario. Precisa che già allora il minore era affidato alla Tutela Minori.

Le operazioni peritali hanno avuto inizio il 29.2.2016 e a tutti i colloqui hanno partecipato le CCTTPP, ad eccezione del colloquio svolto dallo psichiatra ausiliario



(dott. C.). L'iscritta precisa che la CTP materna non avrebbe mai dovuto accettare l'incarico di CTP in quanto, *«per alcuni anni, aveva svolto un percorso psicoterapeutico con l'esponente ed aveva stilato, al termine di tale percorso, una relazione in cui esprimeva una valutazione molto positiva delle capacità genitoriali della paziente, valutava in termini negativi quelle del signor F. (senza aver mai svolto colloqui con lui) ed aveva incontrato anche il minore senza l'autorizzazione del padre».*

Ritiene che abbia violato: art. 26/2, 28/1,31; art. 3 del Protocollo di Milano; art. 10 della Carta di Noto e l'art. 16 delle Linee Guida Deontologiche per lo Psicologo Forense.

L'iscritta, dato che l'esponente *«aveva depositato numerosi certificati medici relativi al figlio A. per dimostrarne la salute cagionevole»*, precisa di avere richiesto la collaborazione di un ausiliario psichiatra forense e medico legale, (dott. C.), al fine di valutare se le preoccupazioni della signora fossero fondate. La relazione stilata dal medico legale (doc. 3) è stata inviata alle colleghe CCTTPP in data 06.09.2016 (doc. 4) ed è stata allegata regolarmente alla CTU. L'iscritta precisa che tutte le operazioni peritali e le conclusioni sono state concordate con le CCTTPP. Precisa che *«il CTU non ha alcun obbligo di condivisione con i CCTTPP, ma egli deve invece condividere l'esecuzione degli eventuali provvedimenti a tutela del minore»*. In questo frangente, dalla *«collocazione urgente presso il padre (...) nel corso dei colloqui peritali e da quanto rilevato dall'ausiliario psichiatra forense si evinceva un quadro di grande fragilità psicologica della T. (nдр: esponente) che poteva ragionevolmente far ipotizzare uno scompenso psichico a seguito della collocazione del figlio presso il padre»*. L'iscritta sottolinea che il comportamento dell'esponente è apparso sempre più inadeguato sotto il profilo psicologico e ha costretto anche la sua CTP a interventi nei suoi confronti, *«mettendola così in una situazione di grave imbarazzo sotto il profilo etico»* dato il suo



precedente rapporto psicoterapeutico con lei.

Nel proseguo della CTU, la CTP materna ha manifestato una crescente *«insofferenza verso la propria assistita» per le richieste assillanti che le rivolgeva a tal punto che condivide con la CTU e la CTP di controparte «la necessità di mantenere l'affido ai Servizi Sociali, di collocare il minore presso il padre e di far svolgere gli incontri con la madre solo di giorno e alla presenza di un educatore».* Dopo l'ultimo colloquio di coppia, svoltosi il 24.10.2016 e, alla luce della persistente incapacità dell'esponente di comprendere il diritto del minore a frequentare il padre, la CTU in accordo con le CCTTPP condivide l'urgenza di contattare il Giudice al fine di spiegargli la gravità della situazione e chiedere un provvedimento urgente per collocare il minore dal padre (Doc. 6).

L'iscritta precisa che in data 31.10.2016, ha inviato la bozza della CTU alle colleghe per poi il 3.11.2016 inviarla al Giudice. Della bozza ha ricevuto una conferma da parte della CTP paterna e non una risposta da parte della CTP materna.

Il 5.11.2016 il minore viene collocato dal padre e l'iscritta rileva che al provvedimento nessuno ha espresso il dissenso rispetto a questa collocazione.

La CTU viene poi contattata (2 volte) dalla CTP materna in quanto il nuovo legale dell'esponente chiede *«chiarimenti sulle conclusioni della CTU, sulla data dell'invio della bozza e sul tempo da me concesso alle CCTTPP per le eventuali osservazioni».* In data 1.6.2017 la CTU riceve dal Giudice una richiesta di chiarimenti, a seguito delle accuse mosse al suo operato nel corso della CTU. In data 29.10.2017 l'iscritta deposita i i chiarimenti richiesti dal Giudice (doc. 10) in cui l'iscritta riporta anche la seconda relazione del dott. C. (doc. 11) riguardo alla diagnosi personologica dell'esponente.

Si riporta l'elenco delle *“importanti documentazioni”* non allegate all'esposto, tra cui si segnalano: in data 24.11.2017, a seguito dei corposi chiarimenti di B., il Tribunale considera infondata la eccezione di nullità della consulenza tecnica *«ritenendosi*



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

ingiustificate e del tutto fuori luogo (anche in ragione della tipologia del presente procedimento) le censure mosse alla professionalità della Dott.ssa B.».



Sull'accusa di violazione dell'art. 7 del Codice Deontologico, l'iscritta afferma di non essersi *«mai permessa di condizionare le valutazioni dei colleghi»*. Si è *«ben guardata, non essendo medico, di entrare nel merito di referti clinici del minore»* affidandosi per questo ad un ausiliario specialista in Medicina Legale che, nella relazione di richiesta di precisazioni (25.10.17), *«si esprime in modo critico anche riguardo alle valutazioni cliniche dei medici che hanno visitato il minore»*, sostenendo che *il bambino ha una condizione clinica che non necessita di trattamento e che «ritenere che A. sia un bambino malato e bisognoso di cure è fuorviante e pericoloso»*.

Sull'accusa di violazione dell'art. 7 ribadisce di aver ampiamente esposto i suoi chiarimenti al Giudice, sottolineando la corposità delle pagine di tale relazione (70 pagine). Il confronto con le colleghe CCTTPP *«è stato costante e serrato»* e vengono citati i 5 colloqui collegiali con le CCTTPP *«allo scopo di concordare le modalità di svolgimento dell'indagine peritale e di intervento a tutela del benessere psicofisico del minore. Ciò anche a causa del comportamento ostativo della madre riguardo alla frequentazione tra il minore e il padre»*. Rifiuta l'idea di favoritismi nei confronti del padre *«alla luce del fatto che egli è soltanto il genitore collocatario»*. Sottolinea la presa visione di tutta la documentazione agli atti, comprese le relazioni antecedenti della CTU, in cui *«erano segnalate evidenti criticità nel rapporto tra la madre e il figlio (...) diversamente da quanto accadeva con il padre»*.

Sulla accusa di violazione art. 33 e art. 36 sottolinea che le conclusioni della CTU sono state concordate *«in quanto anche la CTP della signora ha ritenuto pregiudizievole per il benessere psicofisico del minore il comportamento materno (...) è evidente che la collega non ha saputo assumersi le proprie responsabilità di fronte alla sua assistita»*. La CTP ha

concordato le conclusioni della CTU e condiviso le modalità di conduzione delle operazioni peritali, motivo per cui non ha manifestato al legale scorrettezze della CTU.



Per quel che concerne la incompatibilità dei ruoli svolti dalla dr.ssa C., prima come psicoterapeuta poi come CTP (violando alcuni articoli del C.D., della Carta di Noto e del Protocollo di Milano), l'iscritta sostiene di aver mosso questo rilievo dell'incompatibilità sin dal principio, ma la CTP «non ha ritenuto di informare della sua incompatibilità» l'assistita. «Non trattandosi di esercizio abusivo della professione di psicologo, la sottoscritta non aveva alcun obbligo di segnalare la collega all'Ordine». La signora «esprime pesanti e ingiustificate censure all'operato della sottoscritta» attribuendole «pensieri e valutazioni psicologiche surreali e inesistenti», per esempio l'adesione alla «concezione moderna della genitorialità nella quale si accoglie invece la incontrastata superiorità della figura paterna» che tuttavia «non esiste in letteratura». La CTU ribadisce il dissenso riguardo al parere clinico sulla condizione psichica dell'esponente redatto dalla psicologa del CPS, la quale disconferma la diagnosi psicopatologica della signora e ne sottolinea i suoi aspetti di funzionamento e di risorse.

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Sulla accusa di violazione art. 25 la CTU cita il suo curriculum e in particolare le sue esperienze nell'ambito della Psicodiagnostica. Nella seconda relazione del dr. C. (psichiatra), in cui integra il parere clinico già espresso in sede di CTU, il dottore qualifica il quadro della signora come un «disturbo di personalità con altra specificazione, in quanto presenti le (...) componenti narcisistica, ossessiva e paranoide». Afferma che il ricorso a un testista ausiliario non è un obbligo ma è a discrezione del CTU.

Sulla accusa di violazione art. 6 e art. 17 Linee Guida dello Psicologo Forense

ribadisce l'omissione all'esposto della signora di allegare molte relazioni degli operatori che seguono il contesto familiare.

La metodologia con cui sono state svolte le operazioni peritali «è stata ritenuta ineccepibile in due gradi di giudizio e in due diversi Tribunali e condivisa dalle CCTTPP».

Dalla relazione dell'assistente sociale B.P. (19.05.2017) si evince che il minore «ha instaurato un solido legame con la moglie del padre», confermando l'esito positivo della collocazione presso di lui. Si è ritenuto «doveroso un monitoraggio di entrambi i nuclei familiari (materno e paterno) e l'affido ai SS, prevedendo una riacutizzazione del conflitto tra i genitori e il coinvolgimento in esso anche della moglie del padre».

Con atto del 19.10.2019, l'iscritta invia i suoi chiarimenti rispetto alla denuncia-querela dell'esponente precisando che, in data 2.2.2016, il Giudice la incaricava di espletare una CTU al fine di valutare le capacità genitoriali delle parti in causa e di indicare le più opportune modalità di affidamento e di visita del genitore non collocatario. L'iscritta allega la memoria difensiva evidenziando le seguenti informazioni: all'avvio della CTU il minore era già affidato alla Tutela Minori; la CTU ritiene che la CTP materna «non avrebbe mai dovuto accettare l'incarico di CTP in quanto aveva svolto un percorso psicoterapeutico con la signora» alla fine del quale aveva relazionato sulle positive capacità genitoriali della paziente, valutando negativamente quelle paterne «senza aver mai svolto colloqui con lui», incontrando anche il minore senza autorizzazione del padre.

Ribadisce la scelta di avvalersi di un ausiliario psichiatra forense e medico legale per la valutazione della cartella clinica del minore. Afferma che le operazioni peritali sono state concordate con le CCTTPP, così come le conclusioni: il CTU non ha obbligo di condivisione delle valutazioni peritali coi CCTTPP bensì «deve condividere l'esecuzione degli eventuali provvedimenti a tutela del minore (nel caso di specie la sua



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

collocazione urgente presso il padre)" stanti gli elementi di pregiudizio sulla salute psichica materna emersi nei colloqui peritali e dall'ausiliario psichiatra. Anche la CTP materna, nel corso delle operazioni peritali, è intervenuta "più volte stigmatizzando con durezza il comportamento" della signora. Durante le vacanze estive le CCTTPP si sono regolarmente sentite per mediare il conflitto tra i genitori. Sostiene che la CTP materna manifestasse sempre più "la propria insofferenza verso la propria assistita (...) condividendo con me e la collega di controparte la necessità di mantenere l'affido ai SS, di collocare il minore presso il padre e far svolgere gli incontri con la madre solo di giorno e alla presenza di un educatore". Entrambe le CCTTPP avrebbero condiviso l'urgenza di un incontro tra CTU e Giudice al fine di chiedere un provvedimento urgente per collocare il minore dal padre.

Il testo della mail con cui ha inviato la bozza della CTU ("ciao ragazze vi allego la relazione. Date un'occhiata se tutto va bene così il 3 la invio") evidenzerebbe un "rapporto sereno e amicale tra me e le colleghe e il clima di costante collaborazione". La CTP paterna in una mail alla CTU si riferisce al "superlavoro" fatto affermando "siamo state un'ottima squadra". Nei mesi successivi al provvedimento del Giudice né l'avvocato della signora né la CTP hanno mai contestato l'operato e gli esiti della CTU. In una telefonata tra CTU e CTP materna quest'ultima avrebbe espresso "sorpresa e fastidio" sulle richieste di chiarimenti del legale della signora rispetto alle conclusioni della CTU e alle date di invio della bozza e delle risposte

Rigettato il ricorso in Corte d'Appello della signora contro il padre (17.4.2018), a seguito del rigetto del ricorso, la signora, il 3.5.2018, inviava a OPL esposto nei confronti della CTU e, dopo qualche mese, sporgeva denuncia. Nell'ottobre 2019 la CTU veniva convocata in PG per concordare la data dell'interrogatorio.



Commissione Deontologica

La Commissione Deontologica visto l'esposto, letti gli atti e i chiarimenti dell'Iscritta, osserva che per quel che riguarda l'ipotizzata violazione degli artt. 33 e 36 del Codice Deontologico, deve ritenersi che la CTU abbia manifestato il proprio pensiero restando nei limiti della critica consentita e nel rispetto della colleganza, sicché non risulta ipotizzabile alcuna violazione disciplinare.

In relazione al mancato rispetto da parte della CTU dei termini per il deposito degli atti prima ai CCTTPP e, poi, al Giudice, deve rilevarsi che la violazione da parte del consulente degli «*obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti*» può essere valutata, in sede disciplinare, dal Comitato disciplinato dagli art. 19 e seguenti delle Disposizioni di attuazione CPC. Inoltre, il mancato completamento della prestazione nei termini originariamente stabiliti è preso in considerazione dall'art. 52 del Dpr 115/2002. Nel caso in esame, non solo non risultano eccezioni dei CCTTPP nella immediatezza dei fatti, ma la stessa Autorità giudiziaria competente non ha evidenziato scorrettezze nell'operato della CTU. Non si ritiene, quindi, emergano rilievi di carattere deontologico;

Con riferimento alla mancata tempestiva segnalazione all'Ordine della CTP materna che aveva accettato l'incarico di CTP anche se <<per alcuni anni, aveva svolto un percorso psicoterapeutico con l'esponente ed aveva stilato, al termine di tale percorso, una relazione in cui esprimeva una valutazione molto positiva delle capacità genitoriali della paziente...>>, emerge che, pur avendone conoscenza fino dal febbraio 2016 ed avendolo indicato al Giudice con atto del 29.10.2017, l'iscritta ha informato l'Ordine solo nei chiarimenti indirizzati all'Ordine stesso il 19.10.2019. Pertanto, considerato anche quanto emerge al riguardo dall'art. 3 del Protocollo di Milano, dall'art. 16 delle Linee guida deontologiche per lo psicologo forense e dall'art. 16 della Carta di



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Noto, è ipotizzabile la violazione dell'art. 36 del CD che prevede che «qualora ravvisi casi di scorretta condotta professionale che possano tradursi in danno per gli utenti o per il decoro della professione, lo psicologo è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio dell'Ordine competente»;



Per quel che riguarda il rilievo per avere omesso la CTU di approfondire, ai fini del collocamento del minore, il contesto familiare allargato di entrambi i genitori, malgrado l'indicazione dell'art.17 delle Linee Guida dello Psicologo Forense, si ritiene ipotizzabile una violazione dell'art. 5 del Codice deontologico. Con riferimento, infine, al fatto che la CTU, malgrado il delicato ruolo rivestito, non si sarebbe dimostrata responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze, si ritiene ipotizzabile la violazione dell'art. 3 del CD.

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Tanto esposto la Commissione Deontologica propone l'apertura del procedimento ai sensi degli artt. 3, 5, 36 del C.D.

Discussione

Un Consigliere ipotizza che l'iscritta abbia preso una decisione su un contesto non adeguatamente approfondito. L'iscritta avrebbe, dunque, svolto una scarsa valutazione del contesto e del grado di validità e attendibilità delle fonti e delle informazioni (art. 7 del CD).

Un Consigliere sostiene che l'iscritta non avendo approfondito la conoscenza del contesto allargato, come previsto dall'art. 17 delle Linee Guida dello psicologo forense (Nelle valutazioni riguardanti la custodia dei figli, lo psicologo forense valuta non solo il bambino, i genitori e i contributi che questi psicologicamente possono offrire ai figli, ma anche il gruppo sociale e l'ambiente in cui eventualmente

si troverebbe a vivere) potrebbe aver leso l'art. 5 CD in quanto Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione professionale e ad aggiornarsi nella propria disciplina specificatamente nel settore in cui opera. ... Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti ed i riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate).

I Consiglieri sono concordi nel rilevare un'ipotesi di violazione dell'art. 36 quando laddove l'iscritta, ravvisando una scorretta condotta professionale da parte della collega CTP, avrebbe dovuto darne tempestiva comunicazione al Consiglio dell'Ordine competente.

I Consiglieri concordano altresì che l'iscritta, malgrado il delicato ruolo rivestito, non si sarebbe dimostrata sufficientemente responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze (art. 3 del CD).

La delibera di apertura del procedimento disciplinare del caso **B.G.C. / T.E.** ai sensi degli artt. 3, 5 e 36 del Codice Deontologico viene approvata all'unanimità dei presenti con 13 voti favorevoli (Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Granata, Merlini, Ratto, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (**delibera n. 125-2020**)

La convocazione è fissata per il giorno 26/11/2020 alle ore 20:00.

La Presidente Parolin alle ore 23:20 dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale (versione integrale) è stato approvato nella riunione di Consiglio del 04/06/2020



La Presidente

Laura Parolin

(Firma omessa ex art.3
del D.Lgs. n.39/1993)

Il Segretario

Gabriella Scaduto

(Firma omessa ex art.3
del D.Lgs. n.39/1993)

**La Coordinatrice della
Commissione**

Deontologica

Barbara Bertani

(Firma omessa ex art.3
del D.Lgs. n.39/1993)



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA